

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Turismo, Artigianato, Industria,
Commercio, Lavoro, Cooperazione, Emigrazione

IL PRESIDENTE

" RIESAME LEGGE REGIONALE "PROVVIDENZE PER LO SVILUPPO
DELL'ARTIGIANATO PUGLIESE"

Relatore: dott. Salvatore Fitto

RELAZIONE

La legge organica relativa alle "Provvidenze per lo sviluppo dell'Artigianato Pugliese", approvata il 17 gennaio 1978 con delibera n. 241 ed integrata dalla legge approvata nella seduta del 7/12/78 con delibera n. 247 torna al riesame del Consiglio dopo alcuni rilievi sollevati da parte del Governo e che sono stati attentamente valutati dalla Commissione Consiliare competente.

In particolare le obiezioni riguardano l'art. 4 che al 3° comma stabiliva il limite massimo entro cui la domanda di finanziamento doveva essere esaminata. Il rilievo parla di invadenza di competenza statale e la Commissione lo ha ritenuto fondato accogliendolo. Inoltre sempre tale articolo prevedeva pure al 3° comma l'integrazione del Comitato Tecnico Regionale della Cassa per il Credito alle imprese artigiane con tre Consiglieri regionali designati dal Consiglio.

Il rilievo è che tale integrazione invade la competenza statale alterando la composizione del Comitato Tecnico disciplinato da legge statale. La Commissione pur ritenendo valida la prima impostazione, in quanto si trattava di controllare tramite suoi rappresentanti l'utilizzazione di fondi in parte regionali, ha ritenuto di accettare in linea di puro diritto l'obiezione e di adeguarsi eliminando il terzo comma dell'art. 4 con l'auspicio che in sede di ristrutturazione di Comitato Tecnico Regionale della Cassa per il credito alle imprese artigiane sia tenuta presente la necessità di una maggiore rappresentatività del Consiglio Regionale.

L'art. 5 è il più discusso in quanto vi sono delle obiezioni che riguardano il 1° comma in cui appare illegittimo il contributo in conto interessi nel prefinanziamento in quanto si individuano sovrapposizioni di agevolazioni in conto interessi lasciando intravedere una indebita duplicazione di un medesimo beneficio. Ebbene la Commissione non ha ritenuto di individuare alcuna duplicazione di beneficio in quanto il contributo in conto interessi sul prefinanziamento, che è limitato al 40% del finanziamento è solo un allungamento nel tempo del beneficio stesso per il periodo di iter burocratico della pratica durante il quale l'artigiano non usufruisce di alcun intervento pubblico. L'operazione di prefinanziamento viene a cessare esattamente nel momento in cui l'artigiano ammette ai benefici di legge la stessa operazione. Inoltre il contributo in conto interessi sul prefinanziamento è condizionato all'approvazione della richiesta da parte della Cassa per il credito alle imprese artigiane e prima di tale parere resta un rapporto tra Istituto di credito ed operatore con intervento pubblico solo a posteriori per il periodo intercorrente tra l'approvazione da parte dell'Istituto di credito e l'ammissione ai benefici di legge da parte della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Pertanto si è cercato di rendere più chiara nell'articolato la non esistenza di duplicazione di un medesimo contributo.

Inoltre con il prefinanziamento, che peraltro è previsto

anche dalla legge 183 relativa alle incentivazioni di industrie piccole e medie si spera di porre un limite, tramite il rapporto controllato e convenzionato tra Regione ed Istituto di Credito, sul tasso di interesse che le Banche andranno ad applicare per le operazioni di prefianziamento e pur se la legge regionale non può stabilire il tasso è evidente che nel momento in cui vi può essere l'intervento pubblico i limiti saranno sempre accessibili.

I rilievi relativi ai commi 2° e 4° dello stesso art. 5 sono stati ritenuti recepibili in quanto la determinazione e quantificazione dei tassi di interesse resta di competenza dello Stato ai sensi del D. P. R. 24 luglio 77 n. 616 e pertanto si è giunti alla soppressione della parte che individuava e fissava i tassi di interesse.

Si è ritenuto però di puntualizzare con un comma aggiuntivo la quota di interessi a carico delle imprese artigiane riferendosi al tasso agevolato fissato per il Mezzogiorno con decreto del Ministero del Tesoro per le operazioni di cui alla legge 25/7/52 n. 949 e successive modificazioni.

La Commissione ha ritenuto di accogliere, adeguandosi ai suggerimenti, le osservazioni relative all'art. 8 : a) per quanto riguarda la composizione del Comitato per la gestione del fondo regionale di garanzia in cui era prevista la partecipazione del direttore regionale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, visto che non esiste tale figura nell'Ente si è proposto di sostituirlo con un funzionario dell'ufficio regionale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, designato dalla stessa Cassa, anche se sarà opportuno raccomandare al-

./.

la Cassa la necessità di designare il dirigente l'Ufficio Regionale sia per la sua preparazione tecnica che per la stretta interconnessione che deve esistere tra Comitato Tecnico e Regione specie dopo che con la modifica dell'art. 4 si è eliminata la partecipazione dei Consiglieri regionali al Comitato tecnico;

b) è stato anche eliminato l'ultimo comma di detto articolo in quanto si è riconosciuta la non competenza regionale in materia tributaria.

Infine il Governo ha suggerito l'opportunità di una più puntuale formulazione dell'art. 11, 2° comma ultimo inciso che recita: "senza che i diversi benefici subiscano alcuna riduzione". La Commissione non ha ritenuto di modificare tale enunciato in quanto esso esprime perfettamente la volontà politica di permettere la piena coesistenza dei contributi in conto capitale e in conto interesse in analogia a quanto avviene sino ad oggi nella Regione Puglia con l'applicazione della legge regionale 25/1/74 n. 7, che con la presente legge si abroga, e non intendendo ridurre con la legge in esame le incentivazioni ma volendo qualificare la loro destinazione e finalizzazione migliorando la produttività dell'investimento pubblico.

L'occasione del rinvio per il riesame è servito anche per permettere alla Commissione di rivedere alcuni termini previsti dall'art. 12 ai fini di una omogeneizzazione riportando la decorrenza dei termini per proibire l'alienazione dei beni oggetto dell'intervento pubblico e di quelli per il rimborso di contributo in seguito a cancellazione dall'Albo provinciale degli artigiani alla data di riscossione, mentre è rima-

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Turismo, Artigianato, Industria,
Commercio, Lavoro, Cooperazione, Emigrazione

IL PRESIDENTE

- 5 -

sta collegata alla data di presentazione la possibilità di inoltrare nuova domanda anche se è stato ridotto a 5 anni il termine per ripresentare domanda per ottenere beneficio sulle opere murarie. Tale modifica si è ritenuto di apportare tenendo conto della necessità di molti laboratori di ampliarsi.

(dott. Salvatore Fitto)



art.4

La domanda di contributo a carico del conferimento regionale di cui al precedente articolo, é presentata alla Cassa per il credito alle imprese artigiane con le modalit  previste dalla legge 25 luglio 1952, n.949 e successive modificazioni, e deve contenere esplicita richiesta di poter usufruire delle agevolazioni di cui alla presente legge.

La Cassa per il credito alle imprese artigiane effettua i necessari controlli per l'accertamento della sussistenza dei requisiti per la concessione del contributo e per la effettiva destinazione del medesimo in modo conforme alle finalit  di cui alla presente legge.

art.5

La Regione Puglia, sulla base di apposita convenzione da stipulare entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge con gli Istituti di Credito, concede inoltre contributi in conto interessi sui prefinanziamenti che gli Istituti e le Aziende di credito potranno accordare in ordine alle istanze di credito agevolato, rivolte alla Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Gli Istituti di credito, deliberato il finanziamento ed in attesa dell'ammissione da parte della Cassa per il credito alle imprese artigiane ai benefici di legge, possono accordare, a richiesta dell'imprenditore, un prefinanziamento di importo non superiore al 40% del finanziamento deliberato e sino all'approvazione da parte della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Sono esclusi da tale agevolazione i finanziamenti eseguiti dagli Istituti ed Aziende di credito che non ottengano successivamente l'ammissione ai benefici di legge da parte della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

La quota di interessi a carico delle imprese artigiane beneficiarie sar  pari al tasso agevolato d'interesse fissato per il mezzogiorno con decreto del Ministro del Tesoro per le operazioni di cui alla legge 25 luglio 1952, n.949 capo VI, e successive modificazioni.

Art. 8

Il Fondo regionale di garanzia è amministrato da un Comitato così composto:

- a) dall'Assessore regionale all'artigianato, che assume la funzione di presidente;
- b) dall'Assessore regionale al bilancio o un suo funzionario delegato;
- c) da cinque consiglieri regionali, di cui uno assume la funzione di vicepresidente, eletti dal Consiglio Regionale con voto limitato ad uno;
- d) da un funzionario dell'Ufficio regionale della Cassa per il Credito alle imprese artigiane, designato dalla Cassa stessa;
- e) da quattro esperti scelti fra quattro terne di nomi designate dalle associazioni regionali artigiane di categoria aderenti ad organismi più rappresentativi di livello nazionale, operanti in Puglia da oltre 10 anni ed in almeno tre provincie;
- f) dal Presidente della Commissione regionale per l'artigianato.

Alle riunioni del Comitato assistono, con voto consultivo, i Presidenti delle Commissioni provinciali dell'artigianato di Puglia.

Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario dell'assessorato regionale dell'artigianato.

Detto Comitato, è nominato entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

In difetto di qualche designazione, il Presidente della Giunta regionale sostituisce l'esperto non designato da qualcuna delle Associazioni interessate con altro esperto designato dalle altre Associazioni".

Spetta al Comitato di deliberare in ordine:

- a) alle singole richieste di ammissione dei finanziamenti per le imprese artigiane alla garanzia sussidiaria del Fondo, presentate dagli Istituti ed Aziende di credito di cui all'art. 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'art. 2 della presente legge e al Regolamento di attuazione;
- b) alle singole richieste di rimborso presentate dagli Istituti ed Aziende di credito di cui alla lettera a) per i finanziamenti assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo;
- c) a quant'altro attiene all'amministrazione, gestione e funzionamento del Fondo.

Le deliberazioni di cui alla lettera a) sono adottate dal Comitato entro 30 giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta da parte degli istituti ed aziende di credito.

Art. 11

I contributi di cui all'art. 9 sono concessi dalla Regione, previa istruttoria e proposta delle Commissioni provinciali per l'artigianato, nella seguente misura:

- 15% per le opere di cui al punto a) del precedente art. 9. Tale contributo sarà elevabile al 40% se i laboratori sono localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi e nei centri storici per le attività di artigianato artistico purchè tali aree siano delimitate dagli strumenti urbanistici vigenti;
- 40% per gli investimenti di cui ai punti b), c), d) ed e) del precedente articolo 9.

L'ammontare del contributo in conto capitale non potrà, comunque, superare l'importo di lire 15.000.000 ed è compatibile con le agevolazioni creditizie previste da leggi nazionali o regionali e con i contributi sugli interessi, concessi tramite la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni ed integrazioni, senza che i diversi benefici subiscano alcuna riduzione.

Tali contributi non sono cumulabili con altri contributi in conto capitale ottenuti allo stesso titolo in virtù di leggi statali e regionali.

Le domande di contributo di cui al 1° comma del presente articolo devono essere presentate alle Commissioni provinciali per l'artigianato, che dopo l'istruttoria in ordine cronologico di arrivo, formuleranno le proposte all'Assessorato competente, il quale dovrà, rispettando lo stesso ordine cronologico, proporre alla Giunta l'impegno di spesa relativo.

Art.12

Le imprese artigiane che abbiano fruito del contributo previsto dall'art.9 possono presentare ulteriore domanda per un successivo contributo alle seguenti condizioni:

- a) che siano trascorsi almeno tre anni per i macchinari e le attrezzature e cinque anni per le opere murarie dalla data di presentazione della precedente domanda accolta anche in applicazione della legge regionale 25.1.1974,n.7;
- b) che l'impresa sia in regola con i pagamenti relativi a quanto ammesso a contributo.

I beneficiari dei contributi sono vincolati alle seguenti condizioni:

- a) non possono essere alienati per almeno tre anni le attrezzature e gli impianti e per almeno cinque anni le opere murarie dalla data di riscossione del contributo in conto capitale previsto dall'art.9 della presente legge, salvo l'autorizzazione dell'Assessore competente e previo parere della Commissione provinciale per l'Artigianato, pena l'obbligo della restituzione da parte del beneficiario alla Regione di quanto è stato erogato del contributo.
- b) nel caso che l'artigiano beneficiario del contributo in conto capitale si cancelli dall'Albo provinciale degli artigiani nei primi tre anni dalla data di riscossione del contributo è soggetto alla restituzione dello stesso, salvo i casi di morte o invalidità permanente del beneficiario.